



POLICY

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

INDICE

PREMESSA.....	3
CONTESTO NORMATIVO.....	4
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
1. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
3. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	12
4. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING	14
ALLEGATI.....	15
1. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSI POTENZIALI.....	15

PREMESSA

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* (di seguito "MiFID") ha introdotto dal 1° novembre 2007 nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea.

In tale contesto specifica attenzione è stata rivolta alla disciplina dei conflitti di interesse.

Con riferimento ai conflitti di interesse ci si riferisce a tutte le situazioni in cui un intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo diretto o indiretto, possa nuocere agli interessi di un Cliente in favore di un interesse proprio, o di un altro Cliente.







La MiFID riconosce l'impossibilità di eliminazione a priori delle situazioni di conflitto di interesse, data la fisiologicità delle stesse in un contesto di progressiva intensificazione delle attività degli intermediari.

Gli intermediari sono pertanto tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti.

In particolare, gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. "criterio di proporzionalità").

Laddove le misure adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, IBL Banca (di seguito anche la "Banca") informa chiaramente i Clienti della natura e/o fonti dei potenziali conflitti, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi ricevuti, tenendo conto del contesto in cui dette situazioni si manifestano.

Il presente documento, che viene reso disponibile ai Clienti, ove ne facciano richiesta, nasce con lo scopo di illustrare i seguenti aspetti:

-  sintesi dei riferimenti normativi;
-  mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
-  gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
-  informativa (*disclosure*) dei conflitti di interesse cosiddetti "residuali".
-  modalità di tenuta del registro dei conflitti di interesse che sorgono in concreto nel corso dell'operatività della Banca;
-  regole di aggiornamento della *Policy*.



La normativa in parola, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì disponibile per la consultazione a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento nell'*intranet* aziendale.

CONTESTO NORMATIVO

La presente *Policy* descrive le misure adottate dalla Banca al fine di adempiere alle disposizioni di recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina sui conflitti di interesse, di cui agli **artt. 23-26 del Regolamento Congiunto** della **Banca d'Italia** e della **Consob**, emanato il 29 ottobre 2007 ai sensi dell'**art. 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza** (di seguito "Regolamento Congiunto"). Il citato Regolamento ha sostanzialmente recepito i dettami normativi in tema di conflitti di interesse introdotti dalla MiFID e dalla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE).


Ammissa la sostanziale impossibilità di eliminazione dei conflitti di interesse connaturati all'attività degli intermediari, il focus della normativa è incentrato sull'organizzazione interna, quale presidio finalizzato ad assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

In particolare l'**art. 24** del Regolamento Congiunto delinea un "set" di **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. Tali criteri si articolano su **due livelli**:

-  **potenzialità del pregiudizio**: l'intermediario deve verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Clienti;
-  **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'**art. 24** individua cinque possibili **tipologie di conflitti di interesse** nei quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto:
 - possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
 - presenti, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del Cliente;
 - abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
 - svolga la medesima attività del Cliente;
 - possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

L'**art. 25** del Regolamento Congiunto prescrive agli intermediari di elaborare, in forma scritta, una politica di gestione dei conflitti di interesse efficace e di applicarla in via continuativa, in linea con il principio di proporzionalità.

La politica di gestione deve:

-  consentire l'individuazione, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;

- ☛ fornire evidenza circa le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 25** del Regolamento Congiunto fornisce anche alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interesse, operino con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività dell'intermediario nonché al grado di rischio per i Clienti.

In particolare, la suddetta norma si riferisce a misure volte a:

- ☛ impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti ;coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- ☛ eliminare ogni legame diretto tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che svolgono prevalentemente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ☛ eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- ☛ impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'**art. 23** comma 3 del Regolamento Congiunto, quando le misure organizzative o amministrative adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, la *Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, fornisce evidenza delle casistiche in cui sebbene la Banca abbia adottato dei presidi ragionevoli per assicurare la corretta gestione dei conflitti d'interesse gli stessi non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. In tali fattispecie, in conformità con le disposizioni normative previste la Banca informa secondo le modalità di seguito definite i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ai sensi dell'**art. 29**, comma 1, lett. i) ed l) del Regolamento Consob n.16190/2007 (di seguito anche "Regolamento Intermediari"), gli intermediari devono inoltre rendere noti ai propri Clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- ☛ la consegna di apposito documento ai Clienti, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse;
- ☛ la messa a disposizione di maggiori dettagli ai Clienti che ne facciano apposita richiesta.

Gli intermediari, infine, in base all'**art. 26** del Regolamento Congiunto, devono istituire ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli

interessi di uno o più Clienti. Scopo di tale registro è, pertanto, recare la casistica, anche su base storica, dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE




1. Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori.






Più precisamente, è stato seguito un approccio volto a stabilire se la prestazione di uno o più servizi da parte della Banca sia in conflitto con gli interessi del Cliente, e se la prestazione contestuale di uno o più servizi possa determinare un conflitto di interesse.

Ai fini della rilevazione dei conflitti, è stata prodotta una mappa riepilogativa di tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto. (cfr. Allegato 1).






Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

-  il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
-  l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del Cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro Cliente;
-  la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.





Inoltre, in ossequio alla normativa di riferimento, per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un Cliente, è stato valutato se la **Banca**, un **soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo**, diretto o indiretto, possano trovarsi in una delle seguenti situazioni previste dall'**art 24** del Regolamento Congiunto, di seguito richiamate:

-  possano realizzare un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
-  siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
-  abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
-  svolgano la medesima attività del Cliente;
-  ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio prestato al Cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

-  tipologia di **servizio di investimento prestato**;
-  **soggetto emittente**;
-  tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
-  **Unità Organizzative** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Funzionigramma aziendale;
-  **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

I **servizi di investimento e accessori** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

-  negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti;
-  sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
-  ricezione e trasmissione ordini;
-  consulenza in materia di investimenti.



MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONNESSI AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini di una più corretta e completa mappatura di tutte le tipologie di conflitti di interesse che possono manifestarsi, si è ritenuto opportuno considerare anche le tipologie di conflitti collegati ai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del Regolamento Congiunto, per **soggetto rilevante** deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- i. "i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;*
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;*
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario".*


Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, Comma 1, lett. p) del Regolamento Congiunto, la Banca ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti:

-  **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società del Gruppo superiore al 5% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
-  **Alta Dirigenza**. Vengono ricompresi all'interno della presente categoria, tutti i componenti dei diversi Organi aziendali delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione);

presidente e amministratori; per il Collegio Sindacale: presidente, sindaci effettivi e sindaci supplenti); Amministratore Delegato di IBL Banca; Vice Direttore Generale di IBL Banca;





 **Membri dell'Organismo di Vigilanza**

 **Responsabili delle Unità Organizzative e Dirigenti della Banca;**

 **Dipendenti** di IBL Banca che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento. In particolare, sulla base delle modalità operative adottate, rientrano in tale ambito i seguenti soggetti:

- ✓ i responsabili e sostituti delle filiali banca e i dipendenti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento;
- ✓ tutto il personale dei *Servizi Amministrativi*;
- ✓ tutto il personale della *Direzione Finanza*;
- ✓ tutto il personale della Funzione *Risk Management*;
- ✓ tutto il personale della Funzione *Internal Audit*, dell'Ufficio *Pianificazione e Controllo* e della Funzione *Legale e Compliance*;
- ✓ tutti i responsabili di Direzioni/Funzioni/Uffici ed i loro collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nella prestazione dei servizi d'investimento (es. *Direzione Affari*).

La rilevazione dei conflitti in interesse si sostanzia nell'individuazione delle seguenti situazioni connesse ai Soggetti Rilevanti:

-  detenzione di una partecipazione di controllo e/o rilevante⁽¹⁾ in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
-  ruoli ricoperti in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
-  ricezione di regali, ospitalità, sconti da parte di società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
-  esistenza di legami retributivi con società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi.

L'individuazione di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti è effettuata attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo. In particolare è responsabilità del Servizio Risorse Umane individuare i Soggetti rilevanti secondo i medesimi criteri dettagliati nella Policy sulle Operazioni Personali.

Lo stesso servizio procede a inviare ai Soggetti Rilevanti così individuati, il citato modulo che dovrà essere da questi restituito, compilato e sottoscritto. Le situazioni di conflitto d'interesse così individuate sono comunicate alla Funzione Legale e Compliance che procede a verificare la necessità di aggiornare il relativo registro.

2. Gestione dei conflitti di interesse

Nel presente capitolo si illustra la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al Cliente.

Le valutazioni effettuate risentono di diversi fattori; in particolare:

¹ Si rinvia alla definizione di "stretti legami" prevista dal Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia (cfr. art. 2, comma 1, lett. r).

- 👉 la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della Clientela**,
- 👉 la **dimensione e la complessità dell'attività svolta**.

Le soluzioni organizzative individuate, pertanto, sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali responsabili della prestazione di servizi di investimento, prestino detti servizi con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio di ledere gli interessi dei Clienti.

A tale scopo, in ottemperanza alle disposizioni della disciplina vigente, la Banca si dota di norme, procedure e presidi organizzativi atti a:

- 👉 impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti, attraverso misure organizzative atte a stabilire una segregazione per comparti di attività proprio allo scopo di impedire la circolazione di dette informazioni tra soggetti coinvolti nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- 👉 assicurare la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- 👉 evitare una connessione tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- 👉 impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 👉 impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Le possibili **misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate dalla normativa di riferimento (**art. 25 del Regolamento Congiunto**) possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- 👉 soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse**; a tal fine la Banca prevede l'adozione di apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- 👉 soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto**;
- 👉 soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- 👉 misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;

- 👉 misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** individuati nel corso dell'attività di mappatura sono gestiti dalla Banca attraverso:

- 👉 **definizione di principi deontologici** cui è improntata l'attività svolta da ogni esponente della Banca, volti ad assicurare l'assoluta conformità alle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto dei valori di professionalità, lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nei confronti del Cliente;
- 👉 **definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta**, disponendo in particolare (ove possibile) che le Unità Organizzative titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- 👉 presenza della **Funzione Legale e Compliance**, deputata a salvaguardare la Banca dal rischio di non conformità del proprio ordinamento interno alle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- 👉 **adozione di procedure organizzative e informatiche** per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- 👉 **prestazione del servizio di Consulenza** offerto sempre in abbinamento al servizio di Collocamento, al servizio di Negoziazione per conto proprio e al servizio di Ricezione e trasmissione ordini, finalizzato a garantire comportamenti attenti e responsabili nei confronti della Clientela, attraverso l'offerta di consigli esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della Clientela;
- 👉 **procedure per la gestione delle informazioni privilegiate** al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- 👉 **procedure per l'esecuzione degli ordini** che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- 👉 una **gestione dei reclami** strutturata **in modo da assicurare** che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo **un giudizio indipendente**;
- 👉 un **sistema di remunerazione adeguato** e volto a far sì che la Banca garantisca l'**indipendenza** tra la retribuzione degli operatori rispetto alle *performance* conseguite dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento;
- 👉 l'**obbligo**, posto in capo ad ogni esponente aziendale, **di rifiutare regali** - eccetto quelli di valore simbolico - eventualmente offerti da Clienti o controparti esterne della Banca;
- 👉 **piani di formazione e aggiornamento professionale** per i dipendenti coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento e accessori.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non viene fatta alcuna distinzione in base alla natura della Clientela** (Clientela al dettaglio, Clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei Clienti.

Per una descrizione sintetica dei presidi individuati con riferimento ad alcune delle tipologie di conflitto d'interesse potenzialmente esistenti si rinvia alla Mappatura dei conflitti di interesse (cfr. Allegato 1).

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse relativi ai **Soggetti Rilevanti**, la Banca adotta soluzioni organizzative idonee a limitare l'insorgere di situazioni di conflitto, in quanto sono volte ad assicurare un adeguato livello di indipendenza degli stessi nello svolgimento di attività configgenti.

La Banca, tuttavia, si impegna comunque ad analizzare tutte le situazioni di conflitto che dovessero sorgere nel tempo, al fine di stabilire la necessità, o meno, di fornire adeguata informativa alla Clientela (*disclosure*).

3. Informativa sui conflitti di interesse

La Funzione Legale e Compliance individua le tipologie di conflitti di interesse per le quali i presidi adottati per la relativa gestione non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi della Clientela sia evitato. Tale valutazione è effettuata tenuto conto delle considerazioni effettuate con riferimento alla mappatura dei rischi potenziali (cfr. Allegato 1).

In relazione a tali fattispecie la Banca fornisce adeguata informativa ai Clienti al fine di consentire loro di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Per quanto riguarda le modalità mediante le quali viene fornita l'informativa alla Clientela, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse ritenuto non sufficientemente presidiato, consegnerà una informativa (resa in forma scritta su supporto cartaceo) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (*disclosure*).

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente**.

È compito della Funzione Legale e *Compliance* individuare i casi nei quali è necessario fornire la citata informativa alla clientela. Le modalità operative con cui la stessa è fornita sono definite congiuntamente alla Funzione Organizzazione e Progetti sulla base del servizio prestato e delle applicazioni informatiche rese disponibili dall'*outsourcer*.

La Banca ritiene opportuno acquisire con riferimento ad ogni singola operazione interessata da una situazione di conflitto di interesse la conferma di presa visione da parte del Cliente di tale informativa.

4. Il Registro dei conflitti di interesse

Alla luce di quanto previsto dall'**art. 26** del Regolamento Congiunto, la Banca ha istituito un **Registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla Clientela.

Il Registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

L'Unità Organizzativa a cui è stato affidato il compito di gestire il Registro è la Funzione Legale e *Compliance*, che provvederà alla tenuta e all'aggiornamento tempestivo dello stesso.

REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, il contenuto della presente *Policy*, e del relativo documento di sintesi per la Clientela, è aggiornato a cura della Funzione Legale e *Compliance* e sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante che generi o sia in grado di generare nuovi conflitti di interesse.

La Funzione Legale e *Compliance*, inoltre, riferisce agli Organi aziendali in merito alle situazioni di conflitti di interesse rilevate almeno su base annua, in occasione della presentazione della relazione sull'attività svolta, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 comma terzo del Regolamento Congiunto.

ALLEGATI

1. Mappatura dei conflitti di interessi potenziali

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> • Negoziazione per conto proprio • Consulenza in materia di investimenti 	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del Cliente, ovvero favorire determinati Clienti a discapito di altri; • la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. • la Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di negoziazione per conto proprio. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai Clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza. <p><i>Cfr. art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob art. 24, comma 1, lettere a), b), c), d)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Policy prodotti illiquidi che definisce il modello di <i>pricing</i>, trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori □ Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio □ Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela □ Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza □ Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di negoziazione 	<p>SI</p> <p>La Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio esclusivamente su obbligazioni di propria emissione. Tale circostanza, pertanto, è resa nota ai Clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato..</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Negoziazione per conto proprio • Collocamento prodotti <i>branded</i> 	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al Cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p> <p><i>Cfr. art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob art. 24, comma 1, lettere a), b)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della Clientela nella scelta del servizio di investimento. <input type="checkbox"/> Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento <input type="checkbox"/> Codice di comportamento che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento <input type="checkbox"/> Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza <input type="checkbox"/> Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di negoziazione 	<p style="text-align: center;">NO</p> <p>Le misure adottate si ritengono sufficienti a mitigare il rischio di pregiudizio per i Clienti.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento prodotti <i>branded</i> 	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio 	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>In considerazione che l'attività è</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza in materia di investimenti 	<p>provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione.</p> <p><i>Cfr. art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob art. 24, comma 1, lettere a), b), c)</i></p>	<p>di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indipendenza del sistema retributivo degli operatori di filiale rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento <input type="checkbox"/> Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza <input type="checkbox"/> Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di negoziazione 	<p>relativa a prodotti di propria emissione si ritiene che le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento prodotti di terzi • Consulenza in materia di investimenti 	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del Cliente in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la Banca ha prestato all'emittente una garanzia 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela <input type="checkbox"/> Indipendenza del sistema retributivo degli operatori 	<p>SI</p> <p>Nel caso in cui la Banca percepisca a fronte dell'attività di collocamento prestata dalle commissioni da soggetti diversi rispetto al cliente, si ritiene che i presidi adottati non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
		<p>sulla buona riuscita del collocamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito rilevante con la Banca (finanziamento superiore al 3% del PV); <input type="checkbox"/> si tratta di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto; <input type="checkbox"/> trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. <p><i>Cfr. art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob art. 24, comma 1, lettere a), b), c), e)</i></p>	<p>rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Policy di gestione degli incentivi che non ammette la possibilità per la Banca di pagare/ricevere incentivi non legittimi <input type="checkbox"/> Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza <input type="checkbox"/> Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di negoziazione 	<p>evitato.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione e trasmissione di ordini 	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogni qualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono riconducibili alla circostanza che la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela <input type="checkbox"/> Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca 	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>La Banca dovrà darne adeguata <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
			nell'ambito dei servizi di investimento <input type="checkbox"/> Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza <input type="checkbox"/> Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di trasmissioni ordini	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione e trasmissione di ordini • Negoziazione per conto proprio 	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà; anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo.</p> <p>In tali casi, la Banca potrebbe, infatti, realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo, inoltre, nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>La Banca gestisce tali potenziali conflitti di interesse nei modi seguenti:</p> <p><input type="checkbox"/> definizione di una strategia di esecuzione/trasmissione ordini nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzioni/broker contemplate/i;</p> <p><input type="checkbox"/> definizione di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione <i>versus</i> negoziazione per conto proprio)</p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
			<p>in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito della gestione dei titoli di proprietà; <input type="checkbox"/> Le procedure informatiche di interconnessione degli ordini e le istruzioni operative sono predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. 	
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> separatezza funzionale tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela; 	<p style="text-align: center;">NO</p> <p>Le misure adottate si ritengono sufficienti a mitigare il rischio di pregiudizio per i Clienti.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione e trasmissione di ordini • Consulenza in materia di investimenti 	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini venisse erogato dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>c) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>a) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo..</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in parola, la Banca adotterà le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; <input type="checkbox"/> indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. <input type="checkbox"/> Esistenza di policy di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione 	<p style="text-align: center;">NO</p> <p>Le misure adottate si ritengono sufficienti a mitigare il rischio di pregiudizio per i Clienti.</p>

